



Roma li 09 SET. 2010  
Prot. n.

**NOTA OPERATIVA N. hh**

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e  
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di  
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

**Oggetto: Modalità di inserimento delle retribuzione nel prospetto dati – Precisazioni**

Allo stato attuale, le retribuzioni accessorie, in particolare per il comparto Scuola, vengono imputate in maniera differenziata in base alla loro tipologia distinguendo gli emolumenti annualizzabili da quelli non annualizzabili (quali ad esempio l'indennità di mancato preavviso e le ferie non godute); questi ultimi trovano valutazione nel calcolo della retribuzione media pensionabile per l'intero mese in cui risultano percepiti, ovvero per l'ultimo mese di servizio se monetizzati all'atto del collocamento a riposo o successivamente.

Con l'avvio del nuovo Sistema Informativo, si rende necessario rivedere le funzionalità già esistenti e completare il processo di integrazione dei diversi sistemi informatici al fine di garantire la semplificazione e l'omogeneizzazione del calcolo dei trattamenti pensionistici.

In tale ottica, è indispensabile valorizzare in maniera univoca le retribuzioni accessorie, senza operare alcuna distinzione correlata alla tipologia di emolumento e di conseguenza anche gli emolumenti ritenuti fino ad ora non annualizzabili dovranno essere trattati alla stregua degli altri emolumenti accessori; in particolare, così come specificato nella Circolare n. 21 del 29 marzo 1996, per gli anni precedenti la cessazione, si dovrà indicare una sola volta, la sommatoria di tutte le voci accessorie effettivamente corrisposte mentre per il periodo finale di servizio che non copra l'intero anno solare il valore globale di cui sopra (comprensivo di eventuali ferie non godute, indennità di mancato preavviso e ogni altro emolumento accessorio) dovrà essere suddiviso per i mesi lavorativi prestati e, successivamente, ragguagliato ad importo annuo.

L'annualizzazione di tutte le voci retributive nell'anno di cessazione, oltre a permettere al sistema di gestire in modo semplice e immediato gli elementi retributivi, eviterà lo spezzamento dei periodi dovuto all'applicazione della regola fino ad oggi seguita di considerare le voci non annualizzabili alla stregua di variazioni di retribuzione.

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dr. Vincenzo Caridi

